CHE ISTITUISCE DUE SEZIONI TEMPORANEE DI CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA

Art. 6

I consiglieri o i sostituti procuratori generali nominati in soprannumero, al cessare delle suddette sezioni temporanee, rimarranno applicati alle Corti di appello od alle procure generali sino a che il numero dei consiglieri e dei sostituti nelle stesse Corti sia ridotto a quello fissato dalla legge, compresi i soprannumerari.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1876, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma
Estremi	Legge 12 dicembre 1875, n. 2837
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1875

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-due-sezioni-temporanee-di-corte-di-cassazione-in-roma/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it